

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2014

INDICE

CAPO I – COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1 Istituzione delle commissioni	pag. 3
Art. 2 Composizione delle commissioni	pag. 3
Art. 3 Sostituzioni	pag. 3
Art. 4 Ufficio di presidenza delle commissioni	pag. 3
Art. 5 Sedute delle commissioni e loro convocazioni	pag. 3
Art. 6 Resoconto delle sedute	pag. 4
Art. 7 Validità delle sedute	pag. 4
Art. 8 Pareri ed iniziativa delle commissioni	pag. 4
Art. 9 Compensi ai componenti delle commissioni	pag. 4

CAPO I COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1 - Istituzione delle commissioni

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 13 dello Statuto comunale e agli artt. 7-8-9-10-11-12-13-14-15 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, sono costituite commissioni permanenti nelle seguenti materie:

1^ commissione consiliare affari istituzionali, programmazione e bilancio;

2^ commissione consiliare ambiente, urbanistica, territorio, attività produttive, sicurezza e protezione civile;

3^ commissione consiliare affari sociali, istruzione, cultura e sport.

Art. 2 - Composizione delle commissioni

1. Ogni commissione ha un numero uguale di Consiglieri.

2. Ogni commissione è costituita da 5 (cinque) Consiglieri di cui 3 (tre) di maggioranza e 2 (due) di minoranza su proposta dei gruppi consiliari.

3. La minoranza dovrà essere rappresentata in tutte le commissioni.

4. La presidenza delle commissioni compete alle minoranze e la vice presidenza alla maggioranza.

5. Un Consigliere può far parte di una o più commissioni consiliari.

6. Le commissioni vengono nominate dal Consiglio comunale.

Art. 3 - Sostituzioni

1. Una volta nominate le commissioni, la sostituzione per qualsiasi motivo di membri delle stesse è disposta dal Consiglio su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza del sostituito.

2. Ogni membro del Consiglio che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro membro del suo gruppo; la sostituzione è comunicata prima dell'inizio della seduta al presidente della commissione.

Art. 4 - Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Ogni commissione, prima di discutere ogni altro argomento all'ordine del giorno, nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente e il vice presidente.

2. L'elezione del presidente e del vice presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata e presieduta dal Sindaco, entro 20 (venti) giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione delle commissioni.

3. Il presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori.

4. Della riunione può essere redatto verbale, se richiesto dal presidente, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario comunale o suo delegato. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 5 - Sedute delle commissioni e loro convocazioni

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

2. Le commissioni sono convocate e presiedute dal presidente o in sua vece dal vice presidente, o su richiesta di almeno 2 (due) membri che rappresentino 2 (due) gruppi consiliari. Nel caso di convocazione su richiesta dei membri della commissione, la riunione della stessa deve tenersi entro 10 (dieci) giorni da quello della presentazione della richiesta.

3. Ciascuna commissione può trattare e discutere soltanto su materie e su argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ogni membro della commissione può proporre di iscrivere all'ordine del giorno argomenti che rientrano nella competenza della commissione stessa.
4. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti per iscritto, a mezzo fax, o posta elettronica o telefonicamente, almeno 2 (due) giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
5. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore.
6. Gli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono depositati presso la sede comunale almeno 2 (due) giorni liberi prima della riunione a disposizione dei membri della commissione, o inviati per posta elettronica.
7. Ai lavori della commissione, qualora il presidente o la maggioranza dei componenti ne ravvisino la necessità, possono essere invitati ed ascoltati cittadini, rappresentanti di gruppi locali, tecnici ed esperti, per trattare particolari problemi in esame presso la commissione stessa.
8. Il Sindaco ed i componenti della giunta, ove richiesti, possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
9. Su richiesta dei rispettivi presidenti, alle sedute delle commissioni possono essere invitati dirigenti, tecnici e funzionari del comune, per fornire chiarimenti su specifici argomenti.

Art. 6 - Resoconto delle sedute

1. Di ogni seduta della commissione, si redige un resoconto sommario che contiene:
 - l'indicazione degli intervenuti alla seduta e di chi la presiede;
 - l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e di quelli trattati;
 - gli argomenti oggetto di discussione, i nomi di coloro che vi hanno partecipato;
 - le dichiarazioni scritte relative agli argomenti trattati di cui venga richiesta l'allegazione.
2. Il resoconto approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione viene trasmesso al Sindaco.
3. Qualora detta commissione, su uno o più degli argomenti trattati non esprima un voto a maggioranza qualificata, possono essere stilate 2 (due) relazioni da presentare al Consiglio.

Art. 7 - Validità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono valide qualora siano rappresentati almeno la maggioranza dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta.
3. Se manca il numero legale, il presidente può sospendere la seduta. Se dopo una sospensione temporanea di almeno 30 (trenta) minuti la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta, riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Le commissioni esprimono pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 – Pareri ed iniziativa delle commissioni

1. Le commissioni nei casi di presentazione di petizioni e proposte ai sensi dell'art. 49 dello statuto, provvedono alla loro istruttoria.
2. Le commissioni possono redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre al Consiglio. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri prescritti dalle disposizioni vigenti.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti le commissioni approvano, a maggioranza assoluta di voti, un parere conclusivo.
4. Ogni iniziativa delle commissioni che comporti una spesa, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta ed effettuata con determina dal responsabile del servizio competente.

5. E' consentito alle commissioni di avvalersi, ai fini di informazione e di supporto conoscitivo, di strumenti audiovisivi e telematici.

Art. 9 – Compensi ai componenti delle commissioni

Ai Consiglieri che fanno parte delle commissioni verrà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto per le sedute del Consiglio comunale.